

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 marzo 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 2020, n. 1.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020. (20R00041) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2020, n. 1.

Modifica del decreto del Presidente del 22 novembre 2019, n. 29. (20R00031) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2020, n. 2.

Modifiche al regolamento "Elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige". (20R00032) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2020, n. 3.

Modifiche al regolamento "Elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige". (20R00033) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 gennaio 2020, n. 4.

Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. (20R00034) Pag. 8

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 24.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.). (20R00046) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 25.


Prima Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021. (20R00047) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7. (20R00048) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 27.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). (20R00049) Pag. 22





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 2020, n. 1.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/Sez. Gen. del 9 gennaio 2020)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale»

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali.»

2. La rubrica dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituita: «Decreto di espropriazione o di asservimento».

3. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone, entro quindici giorni, con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l'espropriazione o la costituzione di servitù o di diritti relativi a beni immobili.

2. Il decreto è notificato ai proprietari, agli altri soggetti interessati e al promotore dell'esproprio diverso dalla Provincia, nelle forme indicate all'art. 5, comma 9.

3. Il decreto è intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario su richiesta dell'autorità espropriante o della società di leasing finanziatrice del promotore dell'esproprio.

4. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, possessorie, di indennizzo per interventi di miglioria, nonché tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti a espropriazione o a costituzione coattiva di servitù, non interrompono il corso della procedura, né ne impediscono gli effetti.».

Art. 2.

Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, «Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali»

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti: «È costituita dall'attestazione di pagamento del diritto di raccolta, che può essere rilasciata anche dall'istituto tesoriere o da un'associazione turistica, oppure dalla ricevuta di pagamento pagoPA. Da tali attestazioni devono risultare, quale causale del versamento, le generalità della persona che effettua la raccolta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia. L'avvenuta denuncia viene dimostrata esibendo l'attestazione di pagamento unitamente a un documento di riconoscimento valido.».

2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. È esercitata anche quando, nel corso di altre operazioni di polizia, emergono violazioni alla presente legge. La vigilanza spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio.».

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«*d*) violi le disposizioni emanate in attuazione dell'art. 41, comma 6, sul servizio di spazzacamino;».

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate»

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

«*b*) gli impianti a fune nonché gli impianti a cremagliera con servizio sciistico.».



Art. 5.

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione»

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in;».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020, in 50.000,00 euro per l'anno 2021 e in 50.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, «Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano»

1. Il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il rendiconto delle spese sostenute deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, comunque, entro la fine dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione del finanziamento o di imputazione della spesa, se diverso.».

Art. 7.

Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario»

1. L'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

«Art. 2 (*Determinazione del fabbisogno e finanziamento dei posti di formazione*). — 1. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:

- a)* formativo, pluriennale e annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione;
- b)* di medici di medicina generale;
- c)* di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni.

2. Il fabbisogno di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, è determinato sentito l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano.

3. La Provincia può stipulare convenzioni con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea per finanziare la formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie.

4. Con regolamento di esecuzione vengono definiti gli obblighi di chi usufruisce dei finanziamenti di cui al comma 3 per la sua formazione.

2. L'art. 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (*Corso a tempo pieno e a tempo parziale*). —

1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale. I/Le partecipanti hanno l'obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.562.500,00 euro per l'anno 2020, in 1.562.500,00 euro per l'anno 2021 e in 1.562.500,00 euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Il comma 5-*bis* dell'art. 36 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«5-*bis*. La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi non urgenti ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Nel rispetto della normativa statale, tali provvedimenti possono riguardare anche la partecipazione al costo delle prestazioni e l'entità della compartecipazione a carico delle persone assistite non esentate dalle disposizioni statali vigenti.».

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)»

1. Nel comma 1 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «sull'unità previsionale di base 21210».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige con gli stanziamenti di cui al comma 1, nell'ambito della Missione tutela



della salute. L'assessore/L'assessora alla salute rende disponibili tali mezzi finanziari mediante assegnazioni erogate con impegno di spesa pluriennale imputato su tutti gli esercizi previsti dal comma 1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore del presente comma inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano.»

Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15 (*Partecipazione dei Comuni ai benefici derivanti dalla valorizzazione degli immobili che sorgono sul loro territorio*). — 1. Per favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione degli immobili oggetto di acquisizione ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 10 agosto 2007 dal Ministero della difesa, l'Agenzia del demanio e la Provincia autonoma di Bolzano, e per incentivare la partecipazione delle comunità locali ai processi di trasformazione urbana, ai Comuni interessati dai predetti processi è assegnata una quota, determinata nell'accordo di programma nell'ambito della conferenza dei servizi, non inferiore al trenta per cento dei benefici pubblici derivanti dalla valorizzazione degli immobili.

2. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri per la quantificazione dei benefici pubblici e le modalità per la loro suddivisione, tenendo conto, in particolare, dei tempi di approvazione delle procedure, degli effettivi margini e dei rendimenti finanziari. Sono da considerare benefici pubblici anche le opere pubbliche e gli interventi di pubblica utilità richiesti dai Comuni, gli immobili a questi assegnati, eventuali sconti o agevolazioni concessi rispetto ai prezzi ordinari di mercato e i rendimenti finanziari della valorizzazione spettanti alla Provincia.»

2. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 16 (*Finanziamento di servizi amministrativi, di consulenza e acquisti a gestione centralizzata*). — 1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per l'elaborazione dei dati e per i servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell'Adige contributi che verranno fissati annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari di cui alla presente legge.

2. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria per perseguire e realizzare le finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Tale missione consiste fra l'altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di re-

visione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle prestazioni in concreto richieste.

3. Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige finanziamenti dal fondo per la finanza locale per l'acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.

4. I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 3 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio il relativo utilizzo.

5. Per gli scopi di cui al comma 1 e per promuovere lo svolgimento di acquisti in forma congiunta, alle società cooperative d'acquisto, alle quali si sono associati Comuni, Comunità comprensoriali e altri enti pubblici, possono essere concessi, mediante accordo sulla finanza locale, contributi per l'acquisto di programmi informatici gestiti centralmente e per servizi amministrativi a gestione centralizzata ad essi connessi.

6. Il cinquanta per cento dei finanziamenti vengono erogati su richiesta scritta del beneficiario; il restante importo dietro documentazione dei costi amministrativi e d'acquisto.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.349.000,00 euro per l'anno 2020, in 3.349.000,00 euro per l'anno 2021 e in 3.349.000,00 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «il Segretario generale» sono sostituite dalle parole: «il Direttore generale».

Art. 12.

Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, «Legge provinciale per le attività culturali»

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è soppresso.



2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è abrogato.

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, «Interventi a favore dello sport»

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

«1. La Consulta dello sport esprime pareri consultivi sull'orientamento politico-sportivo e sulla promozione dello sport in generale.»

Art. 14.

Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il Consiglio scolastico provinciale in carica al 31 agosto 2020 è prorogato dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. Da settembre 2020 sino a febbraio 2021 la presidenza spetta alla sezione tedesca e da marzo 2021 sino ad agosto 2021 alla sezione italiana.»

2. Nel numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo le parole: «e 2016/2017» sono inserite le parole: «oppure per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020».

3. Alla fine del punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: «in possesso del prescritto diploma di laurea per la corrispondente classe di concorso o tipologia di posto;».

4. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-sexies. Ai concorsi straordinari per l'assunzione di personale docente per le scuole secondarie di primo e secondo grado, banditi dall'Intendenza scolastica italiana nell'anno scolastico 2019/2020, è riservato almeno il cinquanta per cento dei posti di cui al comma 2-bis, lettera a).».

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le direttrici e i direttori delle scuole della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è previsto lo svolgimento di un tutoraggio stabilito dal direttore o dalla direttrice provinciale competente.».

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, «Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017»

1. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, è abrogato.

Art. 17.

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:

«3-bis. È considerato requisito di accesso per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” il diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e lo specifico corso di formazione, i cui contenuti e durata sono determinati dalla Giunta provinciale.

3-ter. L'accesso al profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” è consentito, in considerazione degli sviluppi storici dei requisiti di accesso, anche al personale in possesso dei seguenti titoli di studio o professionali conseguiti entro i termini temporali indicati:

a) diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna conseguito entro l'anno 2000;

b) titolo di studio conseguito entro l'anno 2002: diploma di maturità di liceo pedagogico - indirizzo scuola dell'infanzia, diploma di maturità o diploma quadriennale di istituto magistrale;


c) attestato di formazione conseguito entro l'anno 2007: formazione specifica per il settore della scuola dell'infanzia di durata almeno biennale, conclusa con esito positivo o formazione equivalente (diploma di qualifica di assistente di scuola dell'infanzia, di addetto/addetta ai servizi di assistenza sociale e familiare, assistente all'infanzia, assistente ai servizi sociali, operatore/operatrice ai servizi sociali);

d) titolo di studio conseguito entro l'anno 2014: diploma di maturità a indirizzo pedagogico o socio-pedagogico.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Il personale inserito nella graduatoria per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” in base ad altri titoli di studio o professionali, rimane inserito nelle graduatorie successive fintanto che la relativa domanda resta valida oppure è confermata d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti.».

3. Nel comma 4 dell'art. 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».



Art. 18.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, «Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026»

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (Concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore e modalità di formalizzazione di accordi e intese). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano concorre alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COG). Il concorso alla copertura avviene secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi 19.894.350,00 euro, si provvede:

a) quanto a 2.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022;

b) quanto a 2.500.000,00 euro annui per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, quanto a 4.450.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025 e quanto a 7.944.350,00 euro per l'esercizio finanziario 2026, con legge di stabilità provinciale annuale, la quale può rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.».

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il secondo periodo del comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;

b) il secondo periodo del comma 7 e il terzo periodo del comma 7-bis dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche;

d) l'art. 21 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto agli articoli 5, 7, 10 e 18 all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 3 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2020, n. 1.

Modifica del decreto del Presidente del 22 novembre 2019, n. 29.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/Sez. Gen. del 16 gennaio 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2019, n. 1185

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.


1. Il comma 7 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 3. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all'ora, con un tetto massimo di venticinque ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica a tutte le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2020, n. 2.

Modifiche al regolamento “Elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/Sez.Gen del 16 gennaio 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 30 dicembre 2019, n. 1193;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Direttrice sanitaria/direttore sanitario - requisiti specifici

1. L’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

«Art. 3

Direttrice sanitaria/Direttore sanitario - requisiti specifici

1. Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di direttrice sanitaria/ direttore sanitario devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’art. 2, i seguenti requisiti specifici:

a) essere medici;

b) per i dipendenti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige:

1) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in qualità di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/ direttore di comprensorio sanitario, coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario, dirigente medica/medico di presidio ospedaliero, direttrice/direttore di dipartimento sanitario, oppure

2) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria di struttura complessa, con comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse, oppure

3) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici;

c) per le candidate e i candidati esterni all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige:

1) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici o

2) avere maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture complesse (posizione di primario);

d) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

Art. 2.

Direttrice amministrativa/direttore amministrativo - requisiti specifici

1. L’art. 4 del decreto del presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

«Art. 4

Direttrice amministrativa/direttore amministrativo - requisiti specifici

1. Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura d’iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di direttrice amministrativa/direttore amministrativo devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’art. 2, i seguenti requisiti specifici:

a) essere in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in discipline giuridiche ed economiche;

b) per i dipendenti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano o di altre pubbliche amministrazioni: avere svolto almeno cinque anni di servizio effettivo come direttrice/direttore di dipartimento, direttrice/direttore di ripartizione, direttrice/direttore di comprensorio sanitario, direttrice/direttore di ufficio oppure in una funzione dirigenziale analoga;

c) per le candidate e i candidati esterni alla pubblica amministrazione: avere svolto almeno cinque anni di servizio effettivo con funzioni dirigenziali apicali di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende o strutture pubbliche o private;

d) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»


Art. 3.

Avviso

1. La rubrica dell’art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituita: «Avviso».

2. Il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

«2. Le domande di iscrizione devono essere presentate con le modalità previste dall’avviso.»



3. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Qualora in uno degli elenchi provinciali degli idonei di cui all'art. 10 risulti un numero di persone inferiore a otto, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Salute può indire, in qualsiasi momento, una procedura di selezione.».

Art. 4.

Modalità di valutazione

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

«1. La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza biennale. Tutte le domande di iscrizione presentate entro la data fissata dall'avviso vengono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.».

Art. 5.

Gestione degli elenchi provinciali

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

«1. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale.».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è inserito il seguente comma 1/bis:

«1/bis. Le persone già dichiarate idonee e iscritte nei rispettivi elenchi provinciali rimangono iscritte per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data della loro iscrizione. Per la stessa durata sono altresì iscritti nei rispettivi elenchi provinciali le candidate e i candidati che hanno presentato domanda di iscrizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che verranno dichiarati idonei al termine della rispettiva procedura.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2020, n. 3.

Modifiche al regolamento “Elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/Sez. Gen. del 16 gennaio 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2019, n. 1193;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti per l’accesso alla procedura di iscrizione

1. La lettera f1) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è così sostituita:

«f) per dirigenti con comprovata esperienza nella gestione di unità organizzative di medie o grandi dimensioni nonché autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere svolto almeno quattro anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato;»

2. La lettera f2) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è abrogata.

Art. 2.

Avviso

1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è così sostituita: «Avviso».

2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è così sostituito:

«2. Le domande di iscrizione devono essere presentate con le modalità previste dall'avviso.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è aggiunto il seguente comma 3:


«3. Qualora nell'elenco provinciale degli idonei di cui all'art. 6 risulti un numero di persone inferiore a dodici, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Salute ha facoltà di indire una procedura di selezione al fine di garantire che la nomina avvenga sulla base di una rosa di idonee e idonei composta da almeno tre persone.»

Art. 3.

Modalità di valutazione

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è così sostituito:

«1. La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza biennale. Tutte le domande di iscrizione pre-



sentate entro la data fissata dall'avviso vengono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.»

Art. 4.

Gestione dell'elenco provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è così sostituito:

«1. L'elenco provinciale è aggiornato con cadenza biennale.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 gennaio 2020, n. 4.

Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/Sez. Gen. del 16 gennaio 2020).

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2019, n. 1163;

E m a n a
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina conformemente al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE, l'esercizio dei seguenti diritti:

- a) l'accesso ai documenti amministrativi;
- b) l'accesso civico semplice;
- c) l'accesso civico generalizzato;
- d) l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) l'accesso alle informazioni ambientali;
- f) l'informazione e il diritto di accesso ai dati personali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende:

a) per «diritto di accesso ai documenti amministrativi», o «diritto di accesso documentale», il diritto dei soggetti interessati di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «accesso civico semplice», il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale denominata «Amministrazione Trasparente»;

c) per «accesso civico generalizzato», il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti;

d) per «persona interessata», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso documentale;

e) per «soggetti controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

f) per «situazione giuridicamente tutelata», una situazione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che riconosce la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che i documenti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica;

g) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione, da soggetti di diritto pubblico o da soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.



Capo II

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso documentale può essere esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché nei confronti degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1-ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 4.

Legittimazione soggettiva

1. Il diritto di accesso documentale è esercitabile da tutti i soggetti privati che vi abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. In virtù del principio di leale cooperazione istituzionale, l'accesso è consentito alle pubbliche amministrazioni interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

3. Ai sensi dell'art. 15, le consigliere e i consiglieri provinciali hanno diritto di accesso a ogni atto, dato e informazione utile all'espletamento del loro mandato.

4. I portatori di interessi pubblici o diffusi sono legittimati a esercitare il diritto d'accesso documentale sia *iure proprio* sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché non si configuri una forma di controllo generalizzato dell'attività dell'amministrazione.

Art. 5.

Oggetto del diritto di accesso documentale

1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dalle strutture organizzative degli enti di cui all'art. 3 al momento dell'istanza; esso non può pertanto comportare la necessità di un'attività di ricerca e di elaborazione di dati da parte delle stesse.

2. Con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, purché esecutivi ed efficaci, il diritto di accesso si esercita, anche durante il procedimento stesso, nei confronti della struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto si intende realizzato tramite il deposito, l'esame, l'estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dalla persona interessata.

4. Il diritto d'accesso è esercitabile fino a quando l'amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

5. Non sono ammissibili istanze di accesso ai documenti amministrativi preordinate a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, nonché istanze per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da compromettere il buon andamento dell'amministrazione.

Art. 6.

Responsabilità del procedimento

1. Responsabile del procedimento di accesso documentale agli atti è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

2. L'accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale è autorizzato dalla Segretaria/dal Segretario generale.

Art. 7.

Comunicazione ai soggetti controinteressati

1. Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenendo anche conto degli atti connessi all'atto/agli atti oggetto della richiesta di accesso documentale e di quelli nello stesso/negli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti controinteressati possono presentare, anche per via telematica, opposizione alla richiesta di accesso. L'opposizione non può limitarsi a un generico rifiuto, ma deve illustrare in modo esauriente e circostanziato le ragioni che si intendono far valere.

3. Decorso tale termine, la persona responsabile del procedimento dispone, con provvedimento motivato, in merito alla richiesta di accesso, dandone comunicazione anche ai soggetti controinteressati.


Art. 8.

Accesso informale

1. Qualora non risulti l'esistenza di soggetti controinteressati, il diritto di accesso documentale può essere esercitato in via informale mediante richiesta alla struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. La persona interessata deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie richieste, l'esibizione del documento, il rilascio di copia oppure altra modalità idonea a soddisfare la richiesta.



4. La richiesta proveniente da una pubblica amministrazione è presentata dalla direttrice/dal direttore della struttura organizzativa interessata o dalla persona alla quale compete la responsabilità del procedimento.

5. Qualora in base ai documenti richiesti la persona responsabile del procedimento riscontri l'esistenza di soggetti controinteressati, invita la persona richiedente a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 9.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano, alla stregua delle informazioni e documentazioni fornite, dubbi sulla legittimazione soggettiva della persona richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, la persona è invitata a presentare istanza formale.

2. Ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la persona responsabile del procedimento rilascia una ricevuta per attestare l'avvenuta presentazione della domanda di accesso formale.

3. La richiesta formale presentata a struttura organizzativa diversa da quella competente, ma comunque appartenente all'Amministrazione provinciale o rientrante fra gli enti di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è immediatamente inoltrata alla struttura organizzativa competente. Di tale inoltrato è data comunicazione alla persona richiedente.

4. La persona interessata deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.

5. La richiesta proveniente da una pubblica amministrazione è presentata dalla direttrice/dal direttore della struttura organizzativa interessata o dalla persona alla quale compete la responsabilità del procedimento.

6. In caso di richiesta erronea o incompleta, entro dieci giorni la persona responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla persona interessata, per via telematica a chi abbia consentito tale forma di trasmissione o, altrimenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, e assegna contestualmente un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione ovvero l'integrazione della domanda.

Art. 10.

Modalità di esercizio del diritto d'accesso documentale

1. L'esame dei documenti avviene presso la competente struttura organizzativa, nelle ore di ufficio, alla presenza della persona responsabile del procedimento.

2. Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

3. L'esame dei documenti è effettuato dalla persona interessata o da persona dalla stessa incaricata con delega scritta, con l'eventuale accompagnamento di una terza persona le cui generalità vanno registrate in calce alla richiesta. La persona interessata può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

4. La copia dei documenti è rilasciata previo pagamento dell'eventuale costo di riproduzione indicato all'art. 54. Se specificamente richiesto, le copie sono rilasciate in forma autenticata.

5. L'amministrazione assicura che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa specifica in materia di amministrazione digitale.

Art. 11.

Decisioni sulla richiesta di accesso documentale

1. In caso di accoglimento della richiesta, la persona responsabile del procedimento indica alla persona interessata il nominativo della/del dipendente e la struttura organizzativa presso cui essa stessa o altra persona munita di delega scritta può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione, nonché ogni altra informazione utile ad esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura della persona responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato quando sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 12.

Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta alla struttura organizzativa competente o dalla sua ricezione nell'ipotesi disciplinata dall'art. 9, comma 3. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende rifiutata.

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei seguenti casi:


a) in pendenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, ai soggetti controinteressati al fine di presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso;

b) in pendenza del termine, non superiore a trenta giorni, assegnato ai sensi dell'art. 9, comma 6, per regolarizzare o integrare richieste erronee o incomplete.

Art. 13.

Differimento dell'accesso documentale

1. Il differimento dell'accesso è disposto a salvaguardia di specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, per quei documenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento



dell'azione amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui al comma 2 di questo articolo.

2. Alle persone interessate che presentano richiesta deve in ogni caso essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.

Art. 14.

Documenti esclusi dall'accesso documentale

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, possono inoltre essere sottratti all'accesso per motivi di segretezza e riservatezza:

a) i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e difesa nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; restano salve le ipotesi di segreto di Stato disciplinate dall'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) i documenti che riguardano la vita privata o la sfera riservata di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; alle persone richiedenti deve tuttavia essere garantita la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici;

c) i documenti relativi alla vita privata delle dipendenti e dei dipendenti, anche in quiescenza, di collaboratrici e collaboratori esterni, di incaricati di consulenze, dei soggetti estranei all'amministrazione componenti di organi collegiali e commissioni presso l'amministrazione;

d) la documentazione attinente a procedimenti disciplinari nonché quella concernente procedure conciliative o arbitrali riguardanti il personale dipendente;

e) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la relativa corrispondenza, salvo che gli stessi siano richiamati in un provvedimento a rilevanza esterna;

f) le note, gli appunti e le altre annotazioni preparatorie predisposte dalle strutture organizzative in vista dell'elaborazione del provvedimento finale;

g) i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, formati o detenuti stabilmente in originale dalle strutture organizzative nell'ambito di procedimenti selettivi quali, ad esempio, concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine a incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori.

2. Il divieto di accesso può riguardare anche solo una parte del documento.

3. Deve comunque essere garantito alle persone richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 15.

Accesso documentale delle consigliere e dei consiglieri provinciali

1. Le consigliere e i consiglieri provinciali hanno diritto di accesso a ogni atto, dato e informazione utile all'espletamento del loro mandato che sia in possesso delle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1-ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. In base alle vigenti disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale, nell'esercizio della loro funzione di controllo le consigliere e i consiglieri provinciali possono richiedere, direttamente al Presidente della Provincia o all'assessore provinciale competente per materia, informazioni o dati su provvedimenti adottati da altri organi della Provincia o delle aziende o degli enti da essa dipendenti.

3. Le consigliere e i consiglieri provinciali sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge; nel caso in cui gli atti, i dati e le informazioni contengano dati personali, le consigliere e i consiglieri provinciali assumono la qualifica di titolari del trattamento e come tali devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa vigente in materia.


4. Le consigliere e i consiglieri provinciali non sono tenuti a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiarino l'utilità degli atti, dei dati e delle informazioni richiesti per l'espletamento del loro mandato.

5. Alle consigliere e ai consiglieri che richiedono l'accesso ad atti, dati e informazioni al di fuori dell'esercizio del loro mandato si applicano le disposizioni concernenti il diritto d'accesso documentale della cittadinanza.

Art. 16.

Rimedi giuridici contro il diniego, l'accoglimento parziale o il differimento dell'accesso documentale

1. Contro le determinazioni amministrative riguardanti il diritto d'accesso documentale nonché nell'ipotesi di silenzio rigetto è dato ricorso secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.



Capo III

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER FINALITÀ DI TRASPARENZA,
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 17.

Ambito di applicazione

1. Oltre agli enti di cui all'art. 3, comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano, per quanto compatibili, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati e alle società partecipate o controllate dagli enti o sottoposte a poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche.

Art. 18.

Obblighi di pubblicazione

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e ai fini della piena accessibilità, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un'apposita sezione del sito *web* istituzionale denominata «Amministrazione Trasparente» visibile e accessibile dalla pagina principale. Le società partecipate e controllate all'Amministrazione denominano questa sezione «Società trasparente».

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, le direttrici e i direttori delle strutture organizzative garantiscono il flusso tempestivo e regolare delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità degli stessi agli originali in possesso dell'amministrazione; garantiscono inoltre la qualità, la completezza e il costante aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati.

3. Nell'adempiere agli obblighi di pubblicazione le persone responsabili di cui al comma 2 contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e accessibilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti; nel caso di categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati devono essere resi non intelligibili i dati personali non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza; resta fermo il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone interessate nonché i dati personali di minorenni.

4. La Giunta provinciale nomina il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione provinciale che vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e controlla la regolare attuazione del diritto di accesso civico.

5. Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l'efficienza nella gestione delle istanze, l'amministrazione può pubblicare documenti, informazioni e dati anche diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sempre in stretta osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19.

Accesso civico semplice

1. L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere l'accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale denominata «Amministrazione Trasparente».

2. L'istanza è presentata alla struttura organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, allo sportello per le relazioni con il pubblico, ad altra struttura organizzativa indicata nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale denominata «Amministrazione Trasparente» oppure al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 20.

Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona richiedente.

Art. 21.

Responsabilità del procedimento

1. Responsabili del procedimento sono le direttrici e i direttori delle strutture organizzative competenti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18.

Art. 22.

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice

1. L'istanza di accesso civico semplice non richiede motivazione, è gratuita e può essere trasmessa anche con mezzi telematici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale», e successive modifiche.

2. La persona che presenta l'istanza deve dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi, e individuare esattamente i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria cui vuole accedere.


3. La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare ricevuta.

4. L'istanza di accesso a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria non comporta, per l'amministrazione, l'obbligo di comunicazione ai soggetti controinteressati.

Art. 23.

Termini del procedimento

1. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico semplice la persona responsabile del procedimento pubblica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale, i documenti, le informazioni e i dati richiesti e comunica alla persona richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale.



2. Nel caso di ritardata o mancata pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato oggetto dell'istanza, la persona interessata può rivolgersi al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 24.

Accesso civico generalizzato

1. L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a documenti, informazioni e dati detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. L'istanza è presentata alla struttura organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, allo sportello per le relazioni con il pubblico oppure ad altra struttura organizzativa indicata nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale denominata «Amministrazione Trasparente».

Art. 25.

Legittimazione soggettiva

1. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona richiedente.

Art. 26.

Responsabilità del procedimento

1. Responsabile del procedimento è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo.

Art. 27.

Comunicazione ai soggetti controinteressati

1. Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. Soggetti controinteressati sono esclusivamente i portatori dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi all'atto/agli atti oggetto della richiesta e di quelli nello stesso/negli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti controinteressati possono presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. L'opposizione non può limitarsi a un generico rifiuto, ma deve illustrare in modo esauriente e circostanziato le ragioni che si intendono far valere.

5. Decorso tale termine, la persona responsabile del procedimento dispone, con provvedimento motivato, in merito alla richiesta d'accesso.

Art. 28.

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato

1. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede motivazione e può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale, e successive modifiche.

2. La persona interessata deve dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi e identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta.

3. La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare ricevuta.


4. Qualora nella richiesta siano omessi gli elementi indispensabili al fine di individuare il dato, l'informazione o il documento richiesto, oppure la richiesta appaia direttamente ad accertare il possesso di taluni dati o documenti da parte dell'amministrazione (richiesta esplorativa), entro cinque giorni, la persona responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla persona richiedente, per via telematica a chi abbia consentito tale forma di trasmissione, o, altrimenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnando contestualmente un termine non superiore a dieci giorni per fornire le precisazioni o i chiarimenti necessari all'identificazione dell'oggetto della richiesta.

5. Scaduto il termine assegnato, se le precisazioni o i chiarimenti non sono pervenuti o sono comunque insufficienti, la persona responsabile del procedimento dichiara inammissibile la richiesta e ne dà comunicazione alla persona interessata.

6. Qualora la richiesta non contenga i dati necessari all'identificazione della persona interessata ovvero, nel caso di trasmissione per via telematica, non sia allegata fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento della persona, la persona responsabile del procedimento richiede, ove possibile, la necessaria integrazione assegnando il termine massimo di dieci giorni per adempiere.

7. Qualora la persona interessata non provveda all'integrazione, o quest'ultima sia insufficiente, la persona responsabile del procedimento archivia la richiesta per improcedibilità.

8. Nella trasmissione delle comunicazioni e dei dati e documenti, l'amministrazione tiene conto della preferenza espressa dalla persona richiedente, se diversa dalla trasmissione per via telematica, sempre che questa preferenza non comporti un onere eccessivo per l'amministrazione o rischi di pregiudicare il buon andamento.



9. Oltre alla trasmissione per via telematica, sono ammissibili le seguenti ulteriori modalità di trasmissione:

a) con servizio postale all'indirizzo fornito nelle informazioni di contatto, salvo il pagamento anticipato di tutte le spese derivanti e dei diritti dovuti;

b) tramite consegna a mano alla persona interessata o ad altra persona munita di delega, che provvede direttamente al ritiro presso l'ufficio.

Art. 29.

Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso:

a) nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, fra i quali rientrano, tra altri:

1) il segreto statistico;

2) il segreto bancario;

3) il segreto scientifico e il segreto industriale;

4) il segreto d'ufficio;

5) il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona;

6) il divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale;

7) il divieto di divulgazione di documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, formati o detenuti stabilmente in originale dalle strutture organizzative nell'ambito di procedimenti selettivi quali, ad esempio, concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine a incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori;

8) l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

b) nei casi di segreto di Stato.

2. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto a uno dei seguenti interessi pubblici:

a) sicurezza pubblica e ordine pubblico;

b) sicurezza nazionale;

c) difesa e questioni militari;

d) relazioni internazionali;

e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;

g) regolare svolgimento di attività ispettive, nel qual caso sono sottratti all'accesso in particolare:

1) gli atti e i documenti concernenti segnalazioni, note o esposti di privati, di organizzazioni sindacali, di categoria o di altre associazioni, fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria e non siano stati emanati gli atti conclusivi del procedimento;

2) i pareri dei legali interni, nonché quelli di professionisti esterni, acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, nonché gli atti difensivi e la relativa corrispondenza.

3. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto a uno dei seguenti interessi privati:

a) protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia, nel qual caso sono sottratti all'accesso in particolare:

1) i documenti di natura sanitaria e medica e ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi altro riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

2) le relazioni dei Servizi sociali e assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone;

3) le comunicazioni contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati nonché dati personali di minorenni;

b) libertà e segretezza della corrispondenza, nel qual caso sono sottratti all'accesso in particolare:

1) i documenti presentati da un privato, su richiesta delle strutture organizzative di cui all'art. 17 entrati a far parte del procedimento e che integrano interessi strettamente personali, sia tecnici, sia finanziari, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, che lo stesso privato chiese siano tenuti riservati;

2) le comunicazioni scritte tra enti diversi e tra questi e soggetti terzi, che non siano parte del procedimento amministrativo, ma che abbiano carattere confidenziale e privato;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 2 e 3 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati ovvero alle altre parti.


5. L'accesso civico non può essere negato ove, a tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 2 e 3, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 30.

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di cui all'art. 31.

2. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati. La persona responsabile del procedimento deve operare, di volta in volta, un attento bilanciamento tra l'interesse conoscitivo generale della persona richiedente, da un lato, e la probabilità e serietà del danno che gli interessi dei soggetti controinteressati potrebbero subire in conseguenza dell'accesso, dall'altro.



3. In caso di accoglimento dell'istanza, la persona responsabile del procedimento trasmette tempestivamente alla persona richiedente i dati o i documenti richiesti.

4. In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei soggetti controinteressati, la persona responsabile del procedimento ne dà comunicazione a questi ultimi e, fatti salvi i casi di comprovata indifferibilità, attende almeno quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati prima di trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Art. 31.

Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza del termine assegnato ai soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 27, comma 4, al fine di presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato.

Art. 32.

Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all'art. 31, comma 1, la persona richiedente può presentare, entro il termine di trenta giorni dalla decisione di prima istanza, richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di dati personali, il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali e il termine per l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è sospeso fino alla ricezione del citato parere, comunque per non più di dieci giorni.

3. La persona richiedente può altresì presentare ricorso alla Difesa civica competente; in tal caso il ricorso va notificato anche alla struttura organizzativa coinvolta. La Difesa civica si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

4. Qualora la Difesa civica ritenga illegittimo il diniego o il differimento, ne informa la persona richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se questa, entro trenta giorni, non emana motivato provvedimento confermativo del diniego o del differimento, l'accesso è consentito.

5. Nei casi di accoglimento dell'istanza di accesso, il soggetto controinteressato che vi si era opposto può presentare richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero ricorso alla Difesa civica.

6. Avverso la decisione della struttura organizzativa competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del/della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa ai sensi della normativa vigente.

7. In pendenza di procedimento presso la Difesa civica, il termine per la presentazione del ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito del suo ricorso.

Capo IV

REGISTRO UNICO DEGLI ACCESSI CIVICI

Art. 33.

Oggetto

1. Tutte le richieste di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato pervenute alle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano sono registrate in ordine cronologico di presentazione, utilizzando il sistema di gestione del protocollo informatico accessibile alle direttrici e ai direttori delle strutture organizzative e al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con indicazione dei seguenti dati:

- a) la struttura organizzativa che ha gestito il procedimento d'accesso;
- b) l'esito dell'istruttoria e le motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso;
- c) il tempo impiegato per evadere la richiesta;
- d) gli eventuali soggetti controinteressati (solo nel caso di accesso civico generalizzato);
- e) l'esito di eventuali ricorsi proposti dalla persona interessata ovvero dai soggetti controinteressati.

Art. 34.

Finalità

1. Il/La responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere in ogni momento alle strutture organizzative informazioni sugli esiti dell'istruttoria nonché copia dei provvedimenti conclusivi.

2. Le informazioni contenute nel sistema di gestione del protocollo informatico di cui all'art. 33, comma 1, sono utilizzate anche ai fini della predisposizione, da parte dell'Ufficio affari istituzionali, del registro delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, da pubblicare nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Altri contenuti - Accesso civico», del sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale.


Capo V

ACCESSO DOCUMENTALE AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 35.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei con-



tratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 24 e seguenti della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico di detti atti ovvero tramite l'invio o la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

Art. 36.

Differimento dell'accesso

1. Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito, dopo che le stazioni appaltanti hanno ufficialmente comunicato i nominativi dei candidati da invitare, l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il proprio interesse;

c) in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Art. 37.

Informazioni e documenti esclusi dall'accesso

1. Gli atti di cui all'art. 36, comma 1, e le informazioni ad essi correlate non possono essere comunicati a terzi o essere in qualsiasi altro modo resi noti, fino alla scadenza dei termini previsti nel medesimo articolo.

2. Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione a:

a) informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) pareri legali acquisiti dagli enti di cui all'art. 3, comma 1, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) relazioni riservate della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) soluzioni tecniche e programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

3. In relazione all'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Capo VI

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 38.

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato

1. L'accesso civico generalizzato è esercitato secondo quanto previsto dagli articoli da 24 a 28 e dall'art. 30.

2. Il procedimento si conclude nei termini di cui all'art. 31.

Art. 39.

Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

1. Prima dell'aggiudicazione l'accesso civico generalizzato è differito ovvero escluso nelle ipotesi previste dall'art. 36, ovvero 37.

2. Dopo l'aggiudicazione l'accesso civico generalizzato è concesso nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall'art. 29.

Art. 40.

Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all'art. 31, comma 1, la persona richiedente può avvalersi dei rimedi giuridici di cui all'art. 32.

Capo VII

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI


Art. 41.

Definizione di informazione ambientale

1. Per «informazione ambientale» ai fini del presente regolamento si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in altra forma, in possesso delle strutture organizzative degli enti di cui all'art. 3, in quanto da esse stesse prodotta o ricevuta o stabilmente detenuta, e riguardante:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, inclusi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);



c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b) nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore, misura o attività di cui alle lettere b) e c).

Art. 42.

Responsabilità del procedimento

1. Responsabile del procedimento è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a produrre, ricevere o detenere stabilmente l'informazione ambientale disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in altra forma.

Art. 43.

Modalità di esercizio dell'accesso alle informazioni ambientali

1. Le strutture organizzative degli enti di cui all'art. 3 rendono disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che la persona debba dichiarare il proprio interesse.

2. Le strutture organizzative mettono a disposizione della persona richiedente l'informazione ambientale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero entro sessanta giorni dalla stessa nel caso di richieste di particolare entità e complessità. Il termine superiore a trenta giorni va debitamente motivato e comunicato alla persona richiedente.

3. Nel caso di una richiesta d'accesso formulata in maniera eccessivamente generica, la persona responsabile del procedimento invita la persona richiedente a integrare e specificare la richiesta, respingendo in caso contrario la stessa ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c).

4. La persona responsabile del procedimento fornisce l'informazione ambientale nella forma desiderata dalla persona richiedente, eccetto nei seguenti casi:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato facilmente accessibile;

b) per le strutture organizzative adite è più ragionevole rendere disponibile l'informazione in un'altra forma o formato, nel qual caso indicano i motivi della scelta.

5. Le strutture organizzative conservano l'informazione ambientale in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Art. 44.

Casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali

1. L'accesso è negato nei seguenti casi:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dalle strutture organizzative degli enti di cui all'art. 3. La richiesta presentata a struttura organizzativa diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, ma appartenente all'Amministrazione provinciale o agli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è dalla stessa immediatamente inoltrata alla struttura organizzativa competente. Di tale inoltra è data comunicazione alla persona richiedente;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto conto, in ogni caso, dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è altresì negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza dei processi verbali delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico, salva espressa autorizzazione del competente organo provinciale;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e alla sicurezza pubblici o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari e al regolare espletamento di attività ispettive;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ivi compresa la riservatezza statistica e il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;


f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, qualora essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), e al comma 2, la persona responsabile del procedimento può disporre un accesso parziale a favore della persona richiedente, qualora sia possibile eliminare dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2.



5. Nei casi in cui il diritto di accesso è negato in tutto o in parte, la persona responsabile del procedimento comunica alla persona richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i motivi del rifiuto o dell'accesso parziale.

Art. 45.

Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro termine di cui all'art. 43, comma 2, la persona richiedente può avvalersi dei rimedi giuridici di cui all'art. 16.

Art. 46.

Pubblicazione e accesso civico generalizzato alle informazioni ambientali

1. Le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché gli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1-ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, pubblicano, nell'apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» del sito *internet* istituzionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, le informazioni ambientali di cui all'art. 41 del presente regolamento.

2. L'accesso civico generalizzato è escluso nei casi previsti dall'art. 44.

Capo VIII

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

Art. 47.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per «dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare tramite associazione a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi alla sua ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. Tra i dati personali godono di speciale tutela le seguenti categorie particolari di dati:

a) i «dati genetici»: dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

b) i «dati biometrici»: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona

fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

c) i «dati relativi alla salute»: dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, e alle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria godute, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

d) i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale nonché i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Art. 48.

Diritto di accesso della persona interessata

1. La persona interessata ha il diritto di sapere dal titolare del trattamento se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano.

2. In caso affermativo, la persona interessata ha il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni in merito:

a) alle finalità del trattamento;

b) alle categorie di dati personali trattati;

c) ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

d) al periodo di conservazione dei dati personali, qualora questo sia previsto, in caso contrario la persona interessata va informata sui criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) all'esistenza del diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano, o di opporsi al loro trattamento;

f) al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso giurisdizionale;

g) all'origine dei dati, qualora questi non siano stati raccolti presso la persona interessata;

h) all'esistenza di un processo decisionale automatizzato, alla logica utilizzata nonché all'importanza e alle conseguenze previste di tale trattamento per la persona interessata;


i) all'esistenza di garanzie adeguate relative all'eventuale trasferimento di dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

Art. 49.

Modalità di esercizio del diritto d'accesso ai dati personali

1. Il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché nei confronti degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1-ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. La richiesta di esercizio dei diritti sui propri dati personali nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano è trasmessa, anche con mezzi telematici, secondo le



modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale», e successive modifiche, all'Ufficio organizzazione della Provincia autonoma di Bolzano, quale ufficio competente per le misure di coordinamento in materia di *privacy*.

3. La richiesta di accesso deve consentire l'esatta identificazione della persona richiedente e precisare l'informazione o le attività di trattamento cui fa riferimento.

4. Il diritto di accedere ai dati personali non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, in modo particolare i diritti d'autore che tutelano il *software*.

Art. 50.

Termini del procedimento

1. Il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni e i dati richiesti entro un mese dalla presentazione dell'istanza.

2. Tale termine può essere prorogato di ulteriori due mesi in considerazione della complessità e del numero delle richieste.

3. Il titolare del trattamento informa la persona interessata di tale proroga e dei motivi della stessa.

4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza del termine, non superiore a dieci giorni, assegnato per regolarizzare o integrare richieste erranee o incomplete.

Art. 51.

Rimedi giuridici in caso di mancata ottemperanza da parte della pubblica amministrazione

1. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta, la persona interessata può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso giurisdizionale.

Art. 52.

Informazione e accesso ai dati di persona deceduta

1. I diritti di cui all'art. 48 riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela della persona interessata in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. Le modalità di esercizio del diritto d'accesso ai dati sono disciplinate dagli articoli da 49 a 51.

Art. 53.

Informazione e accesso ai dati di minori

1. I diritti di cui all'art. 48 riferiti ai dati personali di soggetti minori possono essere esercitati dal titolare della responsabilità genitoriale, dalle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o della vigilanza su di essi, fatte salve le disposizioni riferite ai servizi della società dell'informazione.

2. Le modalità di esercizio del diritto d'accesso ai dati sono disciplinate dagli articoli da 49 a 51.

Capo IX

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 54.

Tariffe

1. La presa visione e l'esame dei documenti, con facoltà di prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto, sono gratuiti.

2. Il rilascio di documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

3. Fatte salve le disposizioni sull'imposta di bollo, il rilascio di copia fotostatica o di copia autentica di qualsiasi documento è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

a) 25 cent a facciata per la copia in bianco e nero su carta di formato non superiore a 210 x 297 mm;

b) 45 cent a facciata per la copia in bianco e nero su carta di formato superiore a 210 x 297 mm;

c) 75 cent a facciata per la copia a colori su carta di formato non superiore a 210 x 297 mm;

d) 1,40 euro a facciata per la copia a colori su carta di formato superiore a 210 x 297 mm.

4. Per gli importi inferiori a 2,00 euro non è dovuto alcun rimborso. Non è consentito frazionare la richiesta di copie degli stessi documenti allo scopo di essere esentati dal pagamento.

5. La copia dei documenti è rilasciata previo pagamento del corrispettivo dovuto, nelle forme e con le modalità previste per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.

6. Il rilascio di pubblicazioni edite dall'amministrazione e messe a disposizione del pubblico è gratuito.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55.

Disposizioni transitorie

1. Salvo diversa previsione, tutti i rinvii a disposizioni normative operati dal presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono alle disposizioni normative nella loro versione vigente.

2. Fino a quando l'albo on-line della Provincia non sarà operativo, gli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le richieste di accesso potranno essere presentate anche allo sportello per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 29-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, non appena operativo; sarà cura del personale dello sportello inoltrare immediatamente le richieste alla struttura organizzativa competente.



Art. 56.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente pre visto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 57.

Abrogazione

1. È abrogato il titolo I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, recante «Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali», e successive modifiche.

Art. 58.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00034

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 24.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 47 del 28 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42),

è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 novembre 2019

FANELLI

(Omissis).

20R00046

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 25.

Prima Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 47 del 28 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.


Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2019-2021

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2019, 2020 e 2021, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6 e 6A, annessi alla presente legge.

Art. 2.

Variazione delle tabelle di autorizzazione

1. Sono approvate le variazioni alle tabelle A, B, C ed E di cui alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 «Legge di stabilità regionale 2019», come evidenziate nelle tabelle A1, B1, C1 ed E1 allegata alla presente legge.



Art. 3.

Allegati

1. Gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3 e 11 alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 3 «Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, sono sostituiti dagli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.1, 15.2, 15.3 e 16, acclusi alla presente legge.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il seguente allegato:

Allegato 17 - Nota integrativa alla prima legge di Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

Art. 4.

Disavanzo di amministrazione presunto

1. L'art. 2 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 3 è così sostituito:

«2. È iscritto nell'esercizio 2019 il disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall'esercizio precedente, per un importo pari ad euro 22.270.848,97, in applicazione del disposto dell'art. 42, commi 1 e 12 del decreto legislativo n. 118/2011.»

Art. 5.

Contributo al Comune di Potenza

1. Per l'esercizio 2019 è riconosciuto al Comune di Potenza un contributo *una tantum*, pari ad un massimo di euro 250.000,00 per attività di sostegno e promozione del territorio.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziare a valere sulla Missione 18 Programma 01 Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per l'esercizio 2019.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 novembre 2019

FANELLI

(*Omissis*).

20R00047

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2019, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n. 47 del 28 novembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 «Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale»

1. All'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

«4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, tese alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, e al fine di superare le emergenze in caso di interruzione del servizio e di conformarsi progressivamente all'art. 5 del regolamento CE n. 1370/2007, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, in conformità al redigendo piano dei trasporti di bacino, le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007 e seguenti. I contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020».

b) Il comma 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

«7. Al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali a



seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, può proseguire alle medesime condizioni contrattuali in applicazione dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020.»

c) Il comma 7-ter, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

«7-ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale del saldo del 20% del contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del CCNL, sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che saranno espletate dalla Regione e comunque non oltre il termine del 31 marzo 2020, la Regione si avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la veridicità delle certificazioni rese dalle aziende.»

Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza
ed entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 novembre 2019

FANELLI

20R00048

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 27.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 dell'11 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 dicembre 2019

BARDI

20R00049

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-013) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 3 2 8 *

€ 2,00

